

## FAQ

### Indagine sulle unità locali delle grandi imprese

#### Legenda Categorie FAQ:

<span style="color: red;">■</span> AG = Aspetti generali	<span style="color: brown;">■</span> AI = Applicazione informatica
<span style="color: yellow;">■</span> OR = Obbligo di risposta	<span style="color: purple;">■</span> Ateco = Attività economica
<span style="color: green;">■</span> DA = Dati anagrafici	<span style="color: blue;">■</span> Ateco (Divisione) = FAQ inerenti la classificazione Ateco e in base a questa classificate
<span style="color: blue;">■</span> E = Eventi	<span style="color: grey;">■</span> AM = Ammortamento
<span style="color: pink;">■</span> CO = Campo di osservazione	
<span style="color: cyan;">■</span> UA = Unità di analisi	
<span style="color: orange;">■</span> QO = Quadro occupazionale	

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Aspetti generali</b>		<b>AG</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Quali sono le unità di rilevazione dell'indagine IULGI?</b>  R: Le unità di rilevazione dell'indagine IULGI sono costituite dalle imprese che fanno parte del campione estratto anno per anno. Il campione è costituito da aziende che partecipano alla sua costituzione mediante un sistema a rotazione, basato su parametri dimensionali e di localizzazione.  Le più grandi (almeno 250 addetti) e le plurilocalizzate con almeno 100 addetti sono sempre presenti nel campione; quelle caratterizzate da dimensioni inferiori (le unilocalizzate con almeno 100 – 249 addetti) entrano nel campione ogni due anni, mentre le più piccole sono inserite una volta ogni tre anni.</p>	AG
<b>2</b>	<p><b>D: Qual è il periodo di raccolta dati dell'indagine IULGI?</b>  R: La raccolta dei dati è effettuata nel periodo compreso tra aprile 2021 e luglio 2021.  La fine della raccolta dati è fissata per il 20 luglio 2021, così come indicato nella lettera inviata a tutte le imprese incluse nel campione dell'indagine.</p>	AG
<b>3</b>	<p><b>D: I dati raccolti tramite il questionario sono tutelati dal segreto statistico e dalla normativa sulla protezione dei dati personali?</b>  R: I dati raccolti tramite il questionario sono tutelati dal segreto statistico, ai sensi degli artt. 8 (Segreto di ufficio degli addetti) e 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico) del D.Lgs 322/1989 e sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al D.Lgs 196/2003) e successive modifiche e integrazioni. La loro diffusione o comunicazione fuori dai casi stabiliti per legge non è consentita. I principali riferimenti normativi in materia sono contenuti nella lettera ai rispondenti.</p>	AG
<b>4</b>	<p><b>D: A chi si può rivolgere l'impresa per avere assistenza alla compilazione del questionario?</b>  R: Per qualsiasi chiarimento o informazione si può contattare il <b>Portale imprese</b> i cui contatti sono presenti nella lettera informativa e nella schermata di accesso all’ambiente web predisposto per la raccolta dati. Si ricorda che su questo sito sono presenti alcuni strumenti di supporto alla compilazione, come la guida alla compilazione.</p>	AG

ELENCO FAQ		Tipologia
	FAQ – Aspetti generali	AG
5	<p><b>D: Nella scorsa edizione dell'indagine l'impresa ha inserito/eliminato una o più unità locali e nell'edizione in corso non sono presenti le informazioni fornite. Come mai?</b></p> <p>R: Le informazioni comunicate dalle imprese nella precedente edizione dell'indagine vengono validate e inserite all'interno degli archivi Istat, i tempi di validazione non sempre sono allineati con la partenza della nuova edizione dell'indagine, quindi le informazioni presenti nella sezione 4 del questionario, relative alle unità locali, potrebbero non corrispondere con quanto dichiarato in precedenza.</p>	AG

ELENCO FAQ		Tipologia
	FAQ – Obbligo di risposta	OR
1	<p><b>D: Vi è l'obbligo di rispondere al questionario?</b></p> <p>R: I rispondenti hanno l'obbligo di fornire in modo esatto e completo le notizie e i dati richiesti nel questionario di rilevazione. L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del D.Lgs n. 322/1989 e successive modifiche e integrazioni e dal D.P.R. 25 novembre 2020. Le sanzioni amministrative in caso di violazione di tale obbligo saranno applicate ai sensi degli artt. 7 e 11 del citato D.Lgs n. 322/1989 e dal già citato D.P.R. 25 novembre 2020.</p>	OR
2	<p><b>D: Cosa comporta la mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione?</b></p> <p>R: La mancata fornitura dei dati richiesti mediante il questionario di rilevazione, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.Lgs 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 25 novembre 2020.</p>	OR
3	<p><b>D: Come è possibile dimostrare di aver compilato il questionario?</b></p> <p>R: Qualunque sia la modalità utilizzata per la compilazione e la restituzione del questionario (inserimento diretto dei dati nell'ambiente web appositamente predisposto, oppure compilazione e invio di un file Excel), sarà rilasciata una ricevuta che deve essere conservata come prova dell'avvenuta partecipazione all'indagine.</p>	OR
4	<p><b>D: L'impresa ha compilato il questionario ma non ha la ricevuta di avvenuta compilazione. Cosa può fare?</b></p> <p>R: Prima della chiusura dell'indagine, l'impresa che ha compilato il questionario sia online che offline potrà effettuare il download della ricevuta di avvenuta compilazione effettuando di nuovo il login al sito <a href="http://www.iulgi.istat.it">www.iulgi.istat.it</a>, selezionando la voce "Fine quest." presente nel menù a sinistra della schermata e cliccando sull'apposito link. Dopo la chiusura dell'indagine, l'impresa potrà contattare il numero verde gratuito 800.188847 (dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:00) oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:portaleimpres@istat.it">portaleimpres@istat.it</a></p>	OR
5	<p><b>D: Perché anche le imprese di piccole dimensioni e/o unilocalizzate sono incluse nell'indagine?</b></p> <p>R: L'indagine riguarda principalmente le unità locali delle grandi imprese. Ciò nonostante viene incluso un campione di piccole imprese al fine di testare le informazioni di localizzazione e attività economica rilevate da fonti amministrative.</p>	OR

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Obbligo di risposta</b>		<b>OR</b>
<b>6</b>	<p><b>D: Un'impresa sottoposta a procedura concorsuale deve comunque compilare il questionario?</b></p> <p>R: Anche se sottoposta a procedura concorsuale, l'impresa non può considerarsi cancellata (la cancellazione prevede infatti l'effettiva eliminazione del codice fiscale dal registro delle imprese). Tale impresa deve, quindi, compilare il questionario.</p>	OR
<b>7</b>	<p><b>D: Un'impresa che abbia tutti i lavoratori in Cassa integrazione guadagni deve compilare il questionario?</b></p> <p>R: Un'impresa che abbia in Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) tutto il proprio personale deve compilare il questionario, indicando tale personale fra i dipendenti.</p>	OR
<b>8</b>	<p><b>D: Un'impresa che ha cessato l'attività deve compilare il questionario?</b></p> <p>R: Ricordando che un'impresa è da considerare cessata solo se si è verificata la cancellazione dal registro delle imprese (in caso contrario, potrebbe trattarsi di semplice inattività), occorre verificare quando tale evento si sia verificato. Se la cessazione è accaduta prima dell'anno di riferimento dell'indagine, l'impresa non deve compilare il questionario. Al contrario, se l'evento si è verificato durante o dopo l'anno di riferimento dell'indagine, l'impresa è tenuta alla compilazione. Nella rilevazione IULGI l'epoca di riferimento dell'indagine è l'anno 2020, pertanto le aziende cessate prima del 1 febbraio 2020 non sono tenute alla compilazione del questionario. Al contrario, quelle cessate a partire dal 1 febbraio 2020, lo sono.</p>	OR

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Dati anagrafici</b>		<b>DA</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Dove inserire l'eventuale informazione relativa alla frazione o alla località di ubicazione dell'impresa o dell'unità locale nel comune di interesse?</b></p> <p>R: Tale informazione deve essere inserita nel campo relativo all'indirizzo. Questa è una scelta obbligata nel caso delle imprese per le quali è prevista la compilazione online, poiché il campo relativo al comune è predisposto tramite un menù a tendina contenente le denominazioni ufficiali dei comuni. Allo stesso modo, nel caso delle imprese per le quali è prevista la compilazione offline (tramite file Excel), tale informazione deve essere inserita nel campo relativo all'indirizzo, badando bene a non inserirla in altri campi, che, in questo caso, sono modificabili.</p>	DA
<b>2</b>	<p><b>D: È possibile individuare univocamente l'unità di rilevazione (impresa) nel corso della sua esistenza, a seguito di variazioni nell'anagrafica?</b></p> <p>R: L'impresa è individuata univocamente dal suo codice fiscale, che rimane inalterato fino alla sua cancellazione definitiva dal Registro imprese della Camera di commercio.</p>	DA
<b>3</b>	<p><b>D: Come si deve comportare l'impresa chiamata a partecipare all'indagine il cui codice fiscale è diverso da quello riportato sul questionario?</b></p> <p>R: Se l'impresa ha un codice fiscale diverso da quello indicato nella lettera ai rispondenti, potrebbe non essere stata inclusa nel campione IULGI per l'edizione in corso. In questo caso è necessario contattare il <b>Portale imprese</b> per dare notizia dell'evento.</p>	DA
<b>4</b>	<p><b>D: L'impresa che ha cambiato denominazione sociale, come deve comportarsi?</b></p> <p>R: L'impresa che ha cambiato denominazione sociale, mantenendo lo stesso codice fiscale, deve accedere al menu "Utilità" del Portale seguendo il percorso "Segnalazioni" → "Inserimento segnalazione", quindi deve aggiornare il campo relativo nel form online.</p>	DA
<b>5</b>	<p><b>D: L'impresa che ha cambiato forma giuridica o attività economica è tenuta comunque alla compilazione del questionario?</b></p> <p>R: Se l'impresa ha cambiato forma giuridica o attività economica, ma ha mantenuto lo stesso codice fiscale, il questionario deve essere comunque compilato.</p>	DA
<b>6</b>	<p><b>D: Un'impresa ha cambiato il codice fiscale a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione, ma non indirizzo PEC, ed è stata avvisata della sua inclusione nel campione IULGI. Deve compilare lo stesso il questionario?</b></p> <p>R: Il codice fiscale individua univocamente le imprese partecipanti all'indagine. Nel caso di variazione (come nel caso di operazioni di fusione per incorporazione), l'impresa originaria si considera cessata. La risultante dalla fusione può essere o meno inclusa nel campione. Nel primo caso riceverà un'altra lettera informativa che riporta il codice fiscale corretto.</p>	DA
<b>7</b>	<p><b>D: Come si può comunicare un cambiamento di indirizzo PEC?</b></p> <p>R: E' possibile indicare il cambiamento o la correzione dell'indirizzo PEC depositato presso la Camera di commercio accedendo al menu "Utilità" del Portale, seguendo il percorso "Segnalazioni" → "Inserimento segnalazione" e aggiornando il campo relativo alla PEC nel form online.</p> <p>Se l'impresa vuole comunicare con l'Istat attraverso un indirizzo PEC diverso da quello depositato presso la Camera di commercio, tale indirizzo va indicato nella pagina del questionario web contenente le informazioni sul compilatore, nell'apposito campo "PEC secondaria o specifica di indagine".</p>	DA

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Eventi</b>		<b>E</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Come mai l'impresa che ha dichiarato la cessazione in una indagine precedente viene sottoposta ancora a indagine?</b></p> <p>R: La cessazione di un'impresa viene acquisita definitivamente nel Registro Asia solo nel momento in cui avviene la cancellazione dal Registro delle imprese della Camera di commercio. In attesa di tale evento l'impresa viene considerata esistente e viene chiamata a partecipare all'indagine, al fine di fornire le informazioni in suo possesso.</p>	E
<b>2</b>	<p><b>D: Un'impresa dichiara di essere stata incorporata in un'altra impresa nel corso di un certo anno, con effetto retroattivo da gennaio dello stesso anno. Quale data di cessazione deve essere considerata ai fini della compilazione del questionario?</b></p> <p>R: La data da considerare nel caso di atti con effetto retroattivo è quella riportata negli atti stessi, in quanto individuano il momento in cui si hanno gli effetti giuridici della variazione.</p>	E
<b>3</b>	<p><b>D: In base a quale criterio si stabilisce se un'impresa è cessata o solo trasformata?</b></p> <p>R: Un'impresa si deve considerare cessata solo se nella visura camerale viene indicata la cessazione dell'impresa e la relativa data.</p> <p>Sono esempi di cessazione la fusione con un'altra impresa per la creazione di una terza e l'incorporazione in un'altra impresa che continua ad esistere. In tutti questi casi il codice fiscale cessa di esistere.</p> <p>Un'impresa non deve considerarsi cessata se cede un ramo o tutti i rami di attività e continua ad esistere per le Camere di commercio. In questo caso l'attività economica sarà la 68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing.</p> <p>Un'impresa è solo trasformata e non cessata qualora si verifichi una variazione di forma giuridica (e il codice fiscale continua ad esistere).</p> <p>Non costituiscono cessazione dell'attività né trasformazioni, ma variazioni di dati anagrafici, il trasferimento in altra sede (anche se in una provincia diversa) e la variazione della denominazione o ragione sociale.</p>	E
<b>4</b>	<p><b>D: Che cosa si intende per impresa inattiva?</b></p> <p>R: Per impresa inattiva si intende un'impresa che, al momento della compilazione del questionario, ha sospeso per un certo periodo di tempo la propria attività produttiva a causa di eventi fortuiti (incendio, terremoto ecc.), per ristrutturazione dei locali o problemi economici contingenti.</p>	E
<b>5</b>	<p><b>D: Se un'impresa risulta regolarmente iscritta alla Camera di commercio, ma non svolge alcuna attività come deve essere considerata?</b></p> <p>R: È necessario che tale impresa venga considerata inattiva, inserendo la data di inizio inattività. Nel caso in cui, pur essendo iscritta alla Camera di commercio, non abbia mai iniziato l'attività, allora la data di "inizio inattività" sarà quella di iscrizione alla Camera di commercio.</p>	E

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Eventi</b>		<b>E</b>
<b>6</b>	<p><b>D: Se un’impresa ha una procedura concorsuale in atto, deve essere considerata inattiva?</b></p> <p>R: Un’impresa sottoposta a procedura concorsuale è classificabile sia come attiva sia come inattiva. L’impresa è da considerarsi attiva fintanto che impieghi addetti, anche solo in Cassa integrazione.</p> <p>La presenza di procedure concorsuali in atto pertanto non determina automaticamente inattività.</p> <p>Infatti le procedure concorsuali possono essere di vari tipi ed essere finalizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla liquidazione dell’impresa (come il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa);</li> </ul> <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al risanamento dell’azienda o alla sua amministrazione in periodi particolari della sua vita (ad esempio, l’amministrazione straordinaria).</li> </ul> <p>Le prime non è detto che si traducano immediatamente in inattività, come è vero che le seconde, pur essendo adottate a fini conservativi, non è detto che abbiano successo.</p> <p>Dovrà pertanto considerarsi inattiva, l’impresa che abbia procedure concorsuali in atto e che occupi il solo liquidatore - o altra figura che svolga tale compito - classificato tra gli “altri lavoratori”.</p>	<b>E</b>
<b>7</b>	<p><b>D: Si deve considerare inattiva un’impresa che ha ceduto tutte le unità locali in affitto? E nel caso in cui abbia anche una procedura di liquidazione in corso?</b></p> <p>R: No, l’attività di affitto d’azienda (68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing) è un’attività al pari di tutte le altre in quanto l’azienda continua a fatturare anche se non ha dipendenti.</p> <p>L’eventuale procedura di liquidazione in corso non ne determina automaticamente l’inattività, continuando comunque ad impiegare beni (le stesse unità locali) nella conduzione dell’attività economica.</p>	<b>E</b>
<b>8</b>	<p><b>D: Come si desume l’esistenza in vita/cessazione di un’associazione di professionisti?</b></p> <p>R: Un’associazione di professionisti non è obbligata all’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, pertanto la sua esistenza in vita/cessazione non può essere desunta da questo archivio. Tale unità andrà comunque rilevata in quanto inclusa nel campo di osservazione di Asia. Successivamente, nella fase di validazione di terza fase per l’integrazione nel Registro ASIA e ASIA-UL, verranno verificati i dati di attività e occupazione con i vari archivi di input.</p>	<b>E</b>

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Campo di osservazione</b>		<b>CO</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Un'impresa svolge attività stagionale, in alcuni periodi dell'anno, viene considerata attiva? Deve compilare il questionario?</b></p> <p>R: Anche l'impresa che svolge attività a carattere stagionale deve considerarsi attiva e compilare il questionario.</p>	CO
<b>2</b>	<p><b>D: Come vanno considerati i gruppi d'impresa nell'ambito dell'indagine?</b></p> <p>R: L'indagine non rileva i gruppi d'impresa ma le singole imprese che ne fanno parte, siano esse controllanti o controllate. L'unità di rilevazione è univocamente individuabile attraverso il codice fiscale.</p>	CO
<b>3</b>	<p><b>D: Se l'unità locale ha un codice di attività economica fuori campo di osservazione dell'indagine va rilevata?</b></p> <p>R: Sì, in quanto l'unità di rilevazione è l'impresa e quindi vanno rilevate tutte le sue unità locali, purché l'attività economica dell'impresa rientri nel campo di osservazione dell'indagine.</p>	CO



<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Unità di analisi</b>		<b>UA</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Quali caratteristiche deve avere un'unità locale per essere considerata sede centrale?</b></p> <p>R: La sede centrale di un'impresa è definita come il luogo dove l'unità giuridico-economica esplica parte delle proprie attività e dove sono ubicati i principali uffici amministrativi e/o direzionali, a prescindere che vengano svolte o meno anche attività di produzione di beni o servizi destinabili alla vendita. La sede centrale può essere diversa dalla sede legale.</p>	UA
<b>2</b>	<p><b>D: Come si rileva la sede legale di un'impresa?</b></p> <p>R: Se la sede legale di un'impresa è presente nella Sezione 4 va rilevata, sia essa presidiata o non presidiata. In particolare, se si tratta di una vera e propria unità locale dell'impresa, presidiata da personale proprio, la compilazione deve procedere come per le altre tipologie di unità locali. Qualora, invece, la sede legale corrisponda alla sede di lavoro di un consulente esterno sarà necessario indicare TIPO UL=codice 2 (Sede esclusivamente legale/sociale) e addetti=0.</p>	UA
<b>3</b>	<p><b>D: Si può modificare l'indirizzo di una unità locale?</b></p> <p>R: Il cambiamento di indirizzo di un'unità, è un'eventualità ammessa solo in caso di cambiamento della toponomastica della strada in cui si trova (variazione del nome della via ad opera del Comune). Invece, nel caso di spostamento di un'unità locale, anche all'interno dello stesso comune, sarà necessario cancellare l'unità inserita nell'elenco con il vecchio indirizzo (indicandone la cessazione con il codice 4 alla domanda "stato dell'Unità Locale") e procedere al suo inserimento nella Sezione 5, specificando da quando e a che titolo.</p>	UA
<b>4</b>	<p><b>D: Come ci si deve comportare nel caso in cui un'impresa presentasse nella Sezione 4 due unità locali, una in via Manzoni e l'altra in via Leopardi, quando in realtà si tratta della stessa unità locale, o perché l'indirizzo ha subito una variazione di denominazione (da via Manzoni in via Leopardi), o perché si tratta di due accessi ad una stessa unità locale?</b></p> <p>R: Occorrerà scegliere l'unità locale con l'indirizzo esatto o principale, eliminando quella con indirizzo errato o secondario selezionando convenzionalmente, nello stato di attività della Sezione 4, la modalità "mai appartenuta all'impresa".</p>	UA
<b>5</b>	<p><b>D: È possibile inserire unità locali non presenti nell'elenco della sezione 4 del questionario? È necessario inserire anche quelle nate dopo la data di riferimento del questionario?</b></p> <p>R: Sì, è possibile aggiungere – indicandole nella Sezione 5 del questionario - nuove unità locali costituite prima della data di riferimento del questionario, e che, per motivi di aggiornamento degli archivi, non si trovano nell'elenco della Sezione 4. È necessario inserire anche le unità locali costituite dopo la data di riferimento del questionario, in tal caso il valore da inserire per gli addetti è quello in essere al momento della compilazione. Tali valori non saranno inclusi nei controlli di verifica dei totali.</p>	UA
<b>6</b>	<p><b>D: Se un'impresa edile non è in grado di individuare la localizzazione fisica di un suo cantiere come deve comportarsi?</b></p> <p>R: In tale situazione occorre attribuire gli addetti al cantiere principale del comune. Qualora anche per quest'ultimo, risulti impossibile individuare l'indirizzo, occorre registrare la frase "senza indirizzo" nel campo indirizzo. Questo perché ai fini delle analisi territoriali, è comunque importante collocare l'occupazione e l'attività almeno nel comune in cui viene effettivamente svolta.</p>	UA



<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Unità di analisi</b>		<b>UA</b>
<b>7</b>	<p><b>D: Le unità locali con sedi all'estero di imprese costituite in Italia vanno rilevate?</b></p> <p>R: No, in quanto l'indagine rileva solo le imprese italiane e le relative unità locali presenti sul territorio nazionale.</p> <p>Gli addetti che lavorano in tali unità locali possono essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Esclusi</i> dal computo degli addetti dell'impresa, nel caso rientrino nella contabilità e ordinamento estero;</li> <li><i>Inclusi</i>, nel caso in cui siano "a libro unico del lavoro" (ex libro paga) in Italia. Tali addetti devono essere assegnati alla sede centrale dell'impresa.</li> </ol>	UA
<b>8</b>	<p><b>D: Devono essere rilevate le unità locali con nessun addetto dell'impresa oggetto d'indagine?</b></p> <p>R: Presupposto necessario affinché un'unità locale venga rilevata è che sia attiva oppure inattiva, indipendentemente dal numero di addetti, anche se pari a zero.</p>	UA
<b>9</b>	<p><b>D: Come è possibile indicare una unità locale non presidiata?</b></p> <p>R: La valutazione relativa alla presenza o meno del presidio dell'unità locale deve essere fatta alla data di riferimento del questionario, vale a dire alla fine dell'anno. Deve altresì essere fatta ponendo l'attenzione sulla presenza di addetti (indipendenti o dipendenti) dell'impresa oggetto della rilevazione.</p> <p>Possono presentarsi diverse situazioni: i) l'unità locale è effettivamente presidiata, ma non dal personale iscritto nel libro unico del lavoro (ex libro paga) dell'impresa rilevata, ma di altre imprese (vi ricade il caso di gruppi di imprese o di personale somministrato o pagato a mezzo di voucher); ii) l'unità locale ha attività stagionale e alla data di riferimento non sono presenti addetti.</p> <p>In entrambi i casi, l'unità locale deve essere contrassegnata con il codice TIPO UL = 3 - Unità locale operativa e Numero di addetti = 0.</p> <p>A tale casistica si aggiunge quella di unità locali utilizzate da parte dell'impresa come uffici amministrativi o come depositi/magazzini, nelle quali possono in effetti essere non presenti addetti dell'impresa oggetto di rilevazione. Le stesse andranno indicate con codice TIPO UL=5 – Unità locale ufficio non amministrativo oppure TIPO UL=6 – Magazzino in conto proprio e zero addetti.</p>	UA
<b>10</b>	<p><b>D: Come vanno considerati i locali utilizzati da un'impresa come deposito merci conto proprio?</b></p> <p>R: L'unità locale in questione, sia che si trovi già negli archivi Istat, sia che debba essere inserita come nuova unità locale, deve essere contrassegnata con il codice 6 – "Magazzino in conto proprio", in corrispondenza della tipologia di unità locale (Variabile: TIPO UL).</p>	UA
<b>11</b>	<p><b>D: Se l'unità locale di un'impresa è stata affittata a un'altra impresa, si rileva solo l'impresa locataria o anche quella locatrice? Aver dato in affitto dei locali o la licenza di esercizio costituisce un'attività economica?</b></p> <p>R: Le unità locali date in gestione da un'impresa a un'altra dietro pagamento di un canone si considerano appartenenti, ai fini dell'indagine, all'impresa locataria, cioè a quella che vi esercita un'attività economica.</p> <p>Qualora nell'elenco della Sezione 4 risultino inserite unità locali date in affitto, queste ultime dovranno essere indicate con la modalità "ceduta ad altra impresa" (stato attività UL: Codice 5).</p> <p>Se un'impresa svolge come attività prevalente l'attività di locazione andrà classificata nella 68.20.0 - Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing, rientrante nel campo di osservazione dell'indagine.</p>	UA

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Unità di analisi</b>		<b>UA</b>
<b>12</b>	<p><b>D: Si dia il caso di impresa (es. società cooperativa) con addetti (es. soci dipendenti) che svolgono la loro attività in diverse sedi, di uno stesso comune o di comuni diversi (es. personale di sostegno nelle scuole). Non potendo considerare le sedi di lavoro come unità locali dell'impresa, a quale unità locale vanno assegnati tali addetti?</b></p> <p>R: Gli addetti vanno assegnati all'unità locale – se esistente – dell'impresa seguendo il seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel comune in cui operano,</li> <li>- in altro comune all'interno della stessa provincia,</li> <li>- in altro comune di provincia limitrofa.</li> </ul> <p>In assenza di unità locale, gli addetti vanno assegnati alla sede centrale.</p>	UA
<b>13</b>	<p><b>D: Come vengono rilevate le agenzie e/o le sub-agenzie di assicurazioni?</b></p> <p>R: Se il titolare dell'agenzia o sub-agenzia lavora in proprio, utilizzando la propria partita IVA e assumendosi il rischio d'impresa connesso con la conduzione dell'agenzia stessa, è considerata un'impresa a se stante. Il codice dell'attività economica svolta da tali agenzie o sub-agenzie è 66.22.0 - Attività degli agenti e broker delle assicurazioni.</p> <p>Se invece il titolare o responsabile dell'agenzia o sub-agenzia è un dipendente della compagnia di assicurazione, dalla quale riceve una retribuzione fissa eventualmente integrata da una quota di provvigioni, allora il titolare sarà conteggiato come addetto dipendente dell'agenzia generale e la sua sub-agenzia sarà una unità locale dell'impresa generale.</p>	UA
<b>14</b>	<p><b>D: Vanno considerate unità locali le stazioni ferroviarie e i passaggi a livello?</b></p> <p>R: Sì, vale sempre la regola generale secondo la quale vanno rilevate le unità locali presidiate.</p>	UA
<b>15</b>	<p><b>D: Vanno rilevati i parcheggi stradali?</b></p> <p>R: I parcheggi stradali devono essere rilevati solo se custoditi (cioè regolarmente presidiati da almeno un lavoratore) e a pagamento. Tali parcheggi sono quindi considerati unità locali dell'impresa che li gestisce.</p>	UA
<b>16</b>	<p><b>D: Come vanno considerati i set cinematografici di un'impresa che svolge l'attività di produzione cinematografica?</b></p> <p>R: I set cinematografici non devono essere considerati unità locali dell'impresa. Gli addetti che svolgono la propria attività in tali luoghi, devono essere assegnati alla sede centrale.</p>	UA
<b>17</b>	<p><b>D: Le navi estere che battono bandiera italiana vanno considerate come UL?</b></p> <p>R: No, le navi estere che battono bandiera italiana non vanno considerate come unità locali. I dipendenti - nel caso in cui siano "a libro unico del lavoro" (ex libro paga) in Italia - devono essere imputati alla sede secondaria italiana. L'attività economica di quest'ultima sarà la 50.10.0 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri o la 50.20.0 - Trasporto marittimo e costiero di merci.</p>	UA
<b>18</b>	<p><b>D: Gli aereomobili e le navi sono da considerare unità locali delle compagnie aeree e delle compagnie di navigazione?</b></p> <p>R: No, non sono da considerare unità locali. Il personale che vi lavora è da imputare all'unità locale dell'aeroporto o del porto di riferimento della compagnia.</p>	UA

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
	<b>FAQ – Unità di analisi</b>	<b>UA</b>
<b>19</b>	<p><b>D: Come devono essere classificate le unità locali con attività stagionale, che al 31 dicembre (data di riferimento del questionario) non sono presidiate?</b></p> <p>R: Le unità di questo tipo devono essere contrassegnate con il codice Tipo UL=3 (Unità locale operativa) e zero addetti</p>	UA
<b>FAQ DESTINATE ALLA SOLA VERSIONE INTERNA DEL FILE</b>		
<b>20R</b>	<p><b>D: Vanno rilevate le pompe di benzina di imprese con attività economica diversa dalla vendita carburante presenti presso unità locali dell'impresa stessa (es. presso ipermercati) o indipendenti?</b></p> <p>R: Sì, in quanto considerati luoghi di lavoro stabilmente presidiati.</p>	UA
<b>21R</b>	<p><b>D: Come vanno trattate le unità locali di un'impresa capogruppo, al cui interno viene svolta attività lavorativa da personale dipendente di una società controllata, che percepisce un corrispettivo per il servizio?</b></p> <p>R: Le “società controllate” non si configurano come unità locali delle imprese capogruppo, ma sono imprese a se stanti essendo solo controllate, appunto, da altre. Il codice fiscale è l'elemento che permette di discriminare se l'unità locale è un'impresa autonoma o se è solo un'unità locale di altra impresa. Se il codice fiscale della “controllata” è diverso da quello della “controllante”, si tratta di due imprese diverse e come tali vanno rilevate, sempre che facciano parte dell'indagine.</p> <p>Bisogna, tuttavia, fare attenzione se all'interno delle imprese controllate siano presenti addetti iscritti nei libri paga dell'impresa controllante. In questo caso si tratta di comandati che vanno assegnati all'impresa nei libri paga della quale sono iscritti, anche se l'impresa che utilizza tale personale si fa carico dei costi che la controllante le riaddebita con fattura a fine anno. Tali costi, infatti, sono compresi sotto la voce “costi per servizi” e non “costi per il personale”.</p>	UA
<b>22R</b>	<p><b>D: Le centrali elettriche non presidiate vanno considerate come unità locali?</b></p> <p>R: Una volta chiarito che l'unità locale è di proprietà della società (e non è sempre così nei casi di gruppi di impresa, soprattutto di derivazione pubblica) e stabilito che il dipendente che la controlla è inquadrato in un'unità locale diversa, si deve seguire l'impostazione del Manuale sui Business Register in cui si sottolinea che “gli impianti che non occupano personale permanente non vanno considerati unità locali autonome, ma fanno parte delle unità locali dalle quali sono controllate”. Seguendo questa linea si attribuisce il codice Ateco della 35 e TIPO UL non presidiata.</p> <p>Se, invece, si ritiene che la presenza giornaliera di quel dipendente è da intendersi nel senso di personale occupato in maniera stabile e permanente, allora, anche sulla base del Manuale IULGI, l'unità locale va considerata operativa, con codice nella divisione 35 e un addetto.</p>	UA

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Quadro occupazionale</b>		<b>QO</b>
<b>1</b>	<b>D: Nel caso l'impresa chieda una precisazione in merito alla data puntuale da considerare per il dato da fornire sul numero degli addetti a dicembre dell'anno di riferimento, quale deve essere?</b> R: Deve essere indicata preferibilmente la data del 31 dicembre.	QO
<b>2</b>	<b>D: In presenza di contratti di lavoro part-time (tempo parziale), il numero degli addetti come deve essere quantificato?</b> R: Il computo del numero degli addetti va effettuato tenendo conto di quelli che lavorano per l'impresa, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro seguito, che può essere anche inferiore (part-time) a quello normale (full-time).	QO
<b>3</b>	<b>D: Il personale di un'impresa – tutto o in parte - è in Cassa Integrazione, come deve considerarsi l'impresa in termini di stato di attività?</b> R: Anche l'impresa che alla data di riferimento dell'indagine non svolge più attività produttive, avendo in Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) tutto o parte del proprio personale, è considerata attiva, per i fini statistici.	QO
<b>4</b>	<b>D: Il personale di un'impresa è in Cassa Integrazione, come deve essere compilata la sezione del questionario relativa all'occupazione?</b> R: Il personale di un'impresa in Cassa Integrazione deve essere indicato alla voce dipendenti.	QO
<b>5</b>	<b>D: È necessario considerare tra gli addetti anche gli stagisti/tirocinanti?</b> R: Gli stagisti e i tirocinanti sono da considerare tra gli addetti, precisamente tra i dipendenti, a patto che vi sia un accordo formale che qualifichi il loro ruolo nell'impresa. Come da istruzioni, infatti, i dipendenti sono definiti come: "Personale che lavora, con vincolo di subordinazione, per conto di un'impresa in forza di un contratto di lavoro, esplicito o implicito, sulla base del quale percepisce una remunerazione in forma di salario, stipendio, onorario, gratifica, pagamento a cottimo o remunerazione in natura. Sono da considerarsi tali: - [...] <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli stagisti e i tirocinanti con contratto di tipo (i) formativo e orientamento, ii) inserimento e reinserimento, iii) formativo e di orientamento e di inserimento/reinserimento lavorativo per persone disabili o svantaggiate, iv) estivo di orientamento);</li> <li>- [...]</li> <li>- gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione."</li> </ul>	QO
<b>6</b>	<b>D: Come devono essere considerati i professionisti che partecipano a studi associati?</b> R: Devono essere considerati indipendenti, indipendentemente dalla quota di partecipazione o dal fatto che abbiano o meno partita IVA individuale.	
<b>7</b>	<b>D: Che cosa sono i lavoratori temporanei (ex interinali)?</b> R: Si tratta di persone assunte da un'agenzia di somministrazione di lavoro regolarmente autorizzata (impresa fornitrice), la quale pone uno o più lavoratori a disposizione dell'impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa (impresa utilizzatrice), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo. Tali lavoratori sono dipendenti dell'impresa di somministrazione – impresa fornitrice – che li ha iscritti nei propri libri paga [D.Lgs 276/2003 artt. 20-28], e non dell'impresa presso cui prestano la loro attività lavorativa.	QO

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Quadro occupazionale</b>		<b>QO</b>
<b>8</b>	<p><b>D: Come vanno considerati i lavoratori con contratto di somministrazione lavoro (ex-interinali)?</b></p> <p>R: Questi lavoratori devono essere considerati dipendenti della società di fornitura di lavoro temporaneo e quindi personale esterno all'impresa che li utilizza. La loro collocazione nel questionario dipenderà dal tipo di impresa rispondente: l'impresa utilizzatrice dovrà indicarli nella corrispondente voce "con contratto di somministrazione lavoro" della sezione 3; l'impresa somministratrice, dovrà indicarli come dipendenti.</p>	QO
<b>9</b>	<p><b>D: Come vanno considerati i lavoratori a chiamata (intermittente)?</b></p> <p>R: I lavoratori con contratto a chiamata se iscritti nel libro unico del lavoro (ex libro paga) vanno inseriti nella sezione 3 del questionario come dipendenti dell'impresa e nelle sezioni 4 e 5.</p> <p>Il contratto a chiamata è un contratto di lavoro subordinato dove il lavoratore viene chiamato solo all'occorrenza, ossia, solo quando ci sono eventuali picchi di produzione o eventi particolari.</p> <p>Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, receptionist.</p>	QO
<b>10</b>	<p><b>D: Chi sono i collaboratori a progetto?</b></p> <p>R: Si tratta di persone che prestano la propria attività in base ad un contratto individuale di collaborazione non subordinata, riconducibile a uno o più specifici progetti/programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. [D.Lgs 276/2003 artt. 61-69].</p>	QO
<b>11</b>	<p><b>D: A quali figure si deve fare riferimento per individuare gli "altri lavoratori"?</b></p> <p>R: Rientrano in questa categorie i collaboratori e i manager, con o senza partita IVA (non soci dell'impresa), i professionisti che offrono prestazioni remunerate con fattura (titolari di partita IVA), i parasubordinati, di cui fanno parte - fra gli altri - gli amministratori di società (da annoverare in questa categoria solo se non soci dell'impresa), i collaboratori occasionali (mini co.co.co.), gli associati in partecipazione, i lavoratori occasionali accessori (voucher), gli assegnisti di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca o a sostegno della mobilità internazionale degli studenti e tutte le tipologie contrattuali, diverse dalle precedenti, previste dalle normative vigenti.</p>	QO
<b>12</b>	<p><b>D: Come considerare i lavoratori retribuiti con i voucher?</b></p> <p>R: I lavori retribuiti con i voucher sono da inquadrare in quei tipi di prestazioni lavorative di tipo occasionale, definite "accessorie", non riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo saltuario. Sono pertanto da considerare tra il personale esterno, come "Altri lavoratori".</p>	QO
<b>13</b>	<p><b>D: Quali sono le differenze tra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto di associazione in partecipazione?</b></p> <p>R: L'<i>associazione in partecipazione</i> presenta, per sua natura, requisiti specifici estranei al rapporto di lavoro subordinato in quanto: l'associato non è subordinato al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare tipico del datore di lavoro, l'associante infatti può solo impartire direttive ed istruzioni; l'associato non ha diritto a una retribuzione minima garantita e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa agli utili e quindi al rischio d'impresa potendo non conseguire alcun guadagno.</p>	QO

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Quadro occupazionale</b>		<b>QO</b>
<b>14</b>	<p><b>D: Come sono da considerarsi gli associati in partecipazione?</b></p> <p>R: Gli associati in partecipazione sono lavoratori che partecipano agli utili di un'impresa dietro il corrispettivo di un apporto di lavoro, di capitale o misto, e che nel caso dei contribuenti alla Gestione Separata è esclusivamente costituito da una prestazione lavorativa. Si tratta, di fatto, di lavoratori esterni all'impresa che lavorano per essa fornendo beni/servizi in qualità di terzi. Inoltre, la partecipazione agli utili dell'impresa non dà all'associato la qualità d'imprenditore né quella di socio; l'associato, quindi, non gestisce l'impresa, non è responsabile dell'attività d'impresa e il suo rischio è limitato all'apporto che ha fornito all'imprenditore. Per questi motivi gli associati in partecipazione sono da annoverarsi tra gli "Altri lavoratori".</p>	QO
<b>15</b>	<p><b>D: In quali casi gli associati in partecipazione sono da annoverarsi tra gli Indipendenti e non tra gli Altri Lavoratori?</b></p> <p>R: Gli associati in partecipazione sono da annoverarsi tra gli Indipendenti se e solo se siano effettivamente soci dell'impresa.</p>	QO
<b>16</b>	<p><b>D: Il socio di cooperativa che presta lavoro presso la stessa come deve essere considerato ai fini della definizione del quadro occupazionale dell'impresa?</b></p> <p><i>Indipendente:</i> colui che effettivamente lavora nella società cooperativa, che come corrispettivo non percepisce una prefissata retribuzione contrattuale e per il quale la società non effettua il versamento di contributi previdenziali in qualità di lavoratore dipendente.</p> <p><i>Dipendente:</i> colui che effettivamente lavora nella società cooperativa e per i quali la stessa effettua il versamento di contributi previdenziali in qualità di lavoratore dipendente.</p> <p><i>Da non rilevare:</i> colui che è titolare di partita IVA, anche nel caso in cui l'impresa provveda a versare i relativi contributi. Poiché tali contributi non sono assimilabili a quelli versati per lavoro dipendente, prevale l'aspetto "presenza di partita IVA" e di remunerazione con fattura. Quindi non si tratta di lavoratori dipendenti dell'impresa e il socio non deve essere indicato nemmeno nella sezione personale esterno.</p>	QO
<b>17</b>	<p><b>D: Se un libero professionista (es. medico, architetto) lavora in tre studi diversi, in quale sede deve essere rilevato?</b></p> <p>R: Se il libero professionista lavora in due o più unità locali della stessa impresa deve essere "contato" una volta sola (sia nella sezione 3 che nelle sezioni 4/5). In particolare, se nelle unità locali considerate l'unico addetto è il libero professionista in questione, occorre procedere come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il libero professionista deve figurare (come indipendente) in una sola unità locale quella relativa alla sede che considera "centrale";</li> <li>• le altre unità locali vengono considerate come unità locali non presidiate - (TIPO UL=3 – Unità locale operativa) con addetti 0.</li> </ul> <p>Se invece nelle unità locali considerate, oltre al libero professionista, lavorano anche altre unità di personale, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il libero professionista deve figurare (come indipendente) in una sola unità locale, quella relativa alla sede che considera "centrale";</li> <li>• gli altri addetti vengono conteggiati nelle unità locali di appartenenza.</li> </ul>	QO



<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Quadro occupazionale</b>		<b>QO</b>
<b>18</b>	<p><b>D: Un libero professionista o un lavoratore autonomo che opera nella propria abitazione (ad esempio: un consulente, una sarta, eccetera) o che svolge attività itinerante, come viene rilevato dal punto di vista della localizzazione?</b></p> <p>R: Per i lavoratori autonomi che esercitano nella propria abitazione o che svolgono esclusivamente attività itinerante (ad es. un artigiano che esegue riparazioni a domicilio e non ha un proprio laboratorio) il domicilio fiscale viene considerato sede d'impresa in quanto è il luogo dove organizzano l'attività o da cui partono.</p>	QO
<b>19</b>	<p><b>D: L'impresa A ha un magazzino dove opera l'impresa di servizi B che utilizza personale proprio. Questo personale è da considerare o meno nella Sezione 3 dell'impresa A?</b></p> <p>R: Il personale è dipendente dell'impresa di servizi B, quindi non va indicato nella Sezione 3 dell'impresa A.</p> <p>Inoltre, l'unità locale deve essere segnata come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Ceduta ad altra impresa (a titolo definitivo o in affitto/locazione)" - codice 5 in corrispondenza della variabile "stato attività UL", se il contratto con cui l'impresa ha ceduto l'unità locale è di affitto o compravendita, specificando naturalmente da quale data è avvenuto l'evento;</li> <li>- "Unità locale con Tipo UL=6 magazzino in conto proprio" nel caso di appalto di servizi. L'unità, in questo caso infatti, rimane nella disponibilità dell'impresa proprietaria, con un numero di addetti pari a zero.</li> </ul>	QO
<b>20</b>	<p><b>D: Come devono essere considerati i soci di impresa che ricoprono anche l'incarico di amministratori dell'impresa?</b></p> <p>R: In questo caso si fa riferimento ad un individuo che, oltre a essere socio dell'impresa, è allo stesso tempo amministratore della stessa. In una situazione del genere, è necessario considerare il regime fiscale e previdenziale del soggetto in questione. Se al socio-amministratore vengono versati dall'impresa i contributi E-mens all'Inps e rilasciato il CU, allora il soggetto risulta remunerato alla stregua di un lavoratore dipendente e come tale va classificato; diversamente verrà conteggiato tra gli indipendenti.</p>	QO
<b>21</b>	<p><b>D: Come deve essere classificato il personale di bordo per le compagnie di navigazione?</b></p> <p>R: La definizione di dipendente utilizzata nella rilevazione fa espressamente riferimento all'iscrizione nel libro unico del lavoro (ex libro paga). Tuttavia, per le compagnie di navigazione, sulla base degli obblighi normativi, tale iscrizione è prevista solo per il personale di terra e non per il personale di bordo, che viene gestito con documentazione distinta rispetto al libro unico dell'Inps. Pertanto tale personale, se assunto dalla stessa impresa di navigazione e non da un'agenzia di somministrazione, è da includere nel computo dei lavoratori dipendenti (altrimenti andrebbe incluso tra i lavoratori temporanei - ex interinale).</p>	QO



<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Applicazione informatica</b>		<b>AI</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Quali sono le modalità di compilazione e restituzione del questionario?</b>  R: La compilazione del questionario è esclusivamente elettronica e l’invio è esclusivamente telematico.  L’accesso al questionario per le imprese presenti nel campione IULGI si effettua attraverso il Portale delle Imprese mediante accesso al sito web <a href="https://imprese.istat.it/">https://imprese.istat.it/</a>);</p> <p>La compilazione del questionario può avvenire in modalità “online” (direttamente sul web, compilando il form predisposto) o in modalità “offline” (tramite il download, la compilazione e la restituzione mediante upload di un file Excel).</p> <p>Le modalità di accesso e compilazione del questionario sono comunque specificate nella lettera ai rispondenti inviata a ciascuna impresa.</p>	AI
<b>2</b>	<p><b>D: Quali sono le credenziali di accesso per la compilazione del questionario? Dove si trovano?</b>  R: La compilazione del questionario si effettua accedendo all’indirizzo <a href="https://imprese.istat.it/">https://imprese.istat.it/</a> con le credenziali inviate mediante apposita comunicazione per mezzo di Posta Elettronica Certificata, che precede l’invio della lettera ai rispondenti.  Questa è l’utenza primaria del Portale, un’utenza di amministratore del sistema attribuita a un referente dell’impresa specificatamente per l’accesso al Portale. Il titolare dell’utenza primaria ha la facoltà di abilitare altri colleghi o uffici interni e/o esterni, mediante delega, alla compilazione del questionario specifico dell’indagine IULGI.  L’Istat provvede a registrare nella sezione Gestione delegati del Portale, quando noti, i riferimenti delle persone o degli uffici fino ad oggi incaricati dall’impresa alla compilazione del questionario IULGI. L’impresa, da parte sua, può confermare o modificare tali informazioni, aggiornando i dati già presenti o creando nuovi utenti delegati alla compilazione.</p>	AI
<b>3</b>	<p><b>D: Cosa fare in caso di problemi con la password di accesso al sito per la compilazione del questionario?</b>  R: nel caso di problemi ad accedere al link <a href="https://imprese.istat.it/">https://imprese.istat.it/</a>, è possibile chiamare il Contact Center: 800-188847 (dal lunedì al venerdì, ore 09.00-19.00) o scrivere a <a href="mailto:portaleimprese@istat.it">portaleimprese@istat.it</a>.</p>	AI
<b>4</b>	<p><b>D: Da cosa si evince che la compilazione da parte di un’impresa è definitivamente conclusa?</b>  R: Se il compilatore dell’impresa entra nell’applicazione web e non sono visualizzati i tasti “Salva” e “Annulla”, il questionario è chiuso e non sono possibili altre modifiche se non contattando il centro di revisione competente.</p>	AI
<b>2R</b>	<p><b>D: È possibile per un’impresa online inviare le informazioni richieste attraverso modalità diverse dalla compilazione online?</b>  R: No, salvo casi eccezionali. In tali casi, un’impresa può (previo accordo con il revisore competente) comunicare i dati necessari o parte di essi in altra modalità. Sarà poi cura del centro di revisione eseguire tutto il processo di acquisizione degli stessi.</p>	AI*

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Applicazione informatica</b>		<b>AI</b>
<b>FAQ DESTINATE ALLA SOLA VERSIONE INTERNA DEL FILE</b>		
<b>1R</b>	<p><b>D: Da cosa si evince che la compilazione da parte di un’impresa è definitivamente conclusa?</b></p> <p>R: Se il compilatore dell’impresa entra nell’applicazione web e non sono visualizzati i tasti “Salva” e “Annulla” il questionario è chiuso e non sono possibili altre modifiche se non contattando il centro di revisione competente. Inoltre, dalla Tavola 4 del monitoraggio, “Questionari con data entry senza check”, cliccando sul numero linkabile compare la lista dei questionari conclusi. Se il check è stato già lanciato e l’esito è positivo, il questionario dell’impresa non è più modificabile nemmeno dal revisore.</p> <p>In caso di necessità di intervento sui dati, il revisore potrà effettuare l’“annulla fine check” dalla funzione “ripristino lavorazione”, presente all’interno del menu “monitoraggio”. Tale operazione riporta il questionario nello stato di lavorazione “check negativo”.</p>	AI*
<b>2R</b>	<p><b>D: È possibile per un’impresa online inviare le informazioni richieste attraverso modalità diverse dalla compilazione online?</b></p> <p>R: No, salvo casi eccezionali. In tali casi, un’impresa può (previo accordo con il revisore competente) comunicare i dati necessari o parte di essi in altra modalità. Sarà poi cura del centro di revisione eseguire tutto il processo di acquisizione degli stessi.</p>	AI*
<b>3R</b>	<p><b>D: È possibile visionare in tempo reale il questionario di un’impresa che sta compilando online?</b></p> <p>R: Sì, è possibile visualizzare lo stato di compilazione delle varie sezioni del questionario, e le singole informazioni immesse, indipendentemente dalla sezione che il rispondente è arrivato a compilare. Il riepilogo dello stato di compilazione del questionario e le singole informazioni immesse sono visualizzabili accedendo al singolo questionario di impresa, utilizzando la funzione di Data entry disponibile nelle tabelle di Monitoraggio.</p> <p>Per riscontrare un cambiamento di status del questionario (da "non arrivato" ad "arrivato"), è necessario che l'impresa abbia compilato almeno la sezione 3. Tale status è visualizzabile nella schermata di Monitoraggio in Data entry che elenca le imprese (filtrate per qualsiasi criterio di ricerca).</p> <p>Nella medesima schermata di Monitoraggio (dopo aver utilizzato un filtro per qualsiasi criterio di ricerca), è infine possibile visionare quando è stato effettuato l'ultimo accesso al sistema da parte del rispondente (Data ultimo login).</p>	AI*

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Classificazione economica - ATECO 2007</b>		<b>Ateco</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Che cos'è la classificazione Ateco 2007?</b></p> <p>R: È la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace rev. 2 che a sua volta deriva dall'Isic Rev. 4 (ONU).</p>	Ateco
<b>2</b>	<p><b>D: Come è strutturata la classificazione Ateco 2007?</b></p> <p>R: Si articola in sei livelli, comprendenti, rispettivamente, le voci identificate da un codice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alfabetico di una lettera (sezioni);</li> <li>2. numerico a due cifre (divisioni);</li> <li>3. numerico a tre cifre (gruppi);</li> <li>4. numerico a quattro cifre (classi);</li> <li>5. numerico a cinque cifre (categorie);</li> <li>6. numerico a sei cifre (sottocategorie).</li> </ol> <p>La struttura di classificazione è ad “albero” e parte dal livello 1, il più aggregato, distinto in 21 sezioni fino a giungere al livello 6, quello di massimo dettaglio, comprendente 1.224 sottocategorie.</p> <p>La classificazione è standardizzata a livello europeo fino alla quarta cifra, mentre le categorie e le sottocategorie (rispettivamente livello 5 e 6) possono differire tra i singoli Paesi per meglio cogliere le specificità nazionali.</p> <p>Per codificare l'attività economica per fini statistici si utilizza al massimo il codice a cinque digit (categoria di attività economica).</p>	Ateco
<b>3</b>	<p><b>D: Come è definita l'attività economica di un'unità?</b></p> <p>R: Un'attività economica è la combinazione di differenti risorse, quali materie prime, prodotti intermedi, attrezzature, lavoro, tecnologie, che danno luogo alla produzione di specifici beni o servizi destinati a terzi.</p> <p>L'attività non fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla struttura proprietaria dell'unità produttiva;</li> <li>- alla struttura organizzativa;</li> <li>- alla tipologia di organizzazione giuridica;</li> <li>- alla natura di mercato o non mercato dell'attività;</li> <li>- ai criteri di destinazione degli utili dell'attività (profit/non-profit);</li> <li>- alla natura legale/illegale dell'unità.</li> </ul> <p>Le unità impiegate nello stesso tipo di attività economica sono classificate con lo stesso codice Ateco.</p>	Ateco
<b>4</b>	<p><b>D: Che differenza c'è tra attività economica principale, secondaria e ausiliaria?</b></p> <p>R: Un'unità può svolgere una o più attività descritte in una o più categorie della classificazione.</p> <p>L'attività principale (o prevalente) di un'unità è quella che maggiormente contribuisce al valore aggiunto totale di tale unità.</p> <p>Un'attività secondaria è una qualsiasi altra attività svolta dall'unità.</p> <p>Un'attività ausiliaria è una qualsiasi attività svolta a supporto dell'attività prevalente o secondaria dell'unità.</p>	Ateco

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Classificazione economica - ATECO 2007</b>		<b>Ateco</b>
<b>5</b>	<p><b>D: Nel caso in cui l'unità da classificare svolga più di un'attività economica come è possibile determinare quella principale?</b></p> <p>R: Se l'unità svolge diverse attività economiche, l'attività principale sarà individuata applicando il principio della prevalenza.</p> <p>In prima istanza si ricorre al valore aggiunto associato a ogni attività svolta al fine di determinare quella principale.</p> <p>Nel caso in cui non si riesca a definire tale valore si può ricorrere ai seguenti criteri alternativi in ordine di affidabilità:</p> <p>a) Criteri basati sul <u>valore della produzione</u>: (i) valore della produzione lorda, ii) valore delle vendite o fatturato;</p> <p>b) Criteri basati su <u>fattori della produzione</u>: (iii) retribuzioni e stipendi riconducibili all'attività, iv) numero di lavoratori impiegati, v) numero di ore lavorate dai lavoratori).</p> <p>Dopo aver determinato l'attività principale, la seconda in ordine di importanza è considerata attività secondaria.</p>	Ateco
<b>6</b>	<p><b>D: Che cos'è il valore aggiunto?</b></p> <p>R: Rappresenta l'incremento di valore che l'attività dell'impresa apporta al valore di beni e servizi utilizzati mediante l'impiego dei propri fattori produttivi (lavoro e capitale).</p> <p>Tale aggregato è ottenuto sottraendo dal totale dei ricavi l'ammontare dei costi: i primi contengono il valore del fatturato lordo, le variazioni delle giacenze di prodotti finiti, semilavorati e in corso di lavorazione, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni e i ricavi accessori di gestione; i secondi comprendono i costi per acquisti lordi, per servizi vari e per godimento di servizi di terzi, le variazioni delle rimanenze di materie e di merci acquistate senza trasformazione e gli oneri diversi di gestione.</p>	Ateco

<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Classificazione economica - ATECO 2007</b>		<b>ATECO (divisione)</b>
<b>Divisioni 10 – Industrie alimentari e 11 – Industria delle bevande</b>		<b>10 - 11</b>
<b>1</b>	<p><b>D: Un'impresa manifatturiera (Ateco principale 10.61.1 - molitura del frumento) ha delle unità locali definite dal rispondente come unità che svolgono attività di “piattaforme di entrata e uscita dei prodotti”. Come considerarle?</b></p> <p>R: In realtà, queste piccole filiali rappresentano la rete di vendita verso i piccoli fornai e in genere impiegano un amministrativo, uno o più commerciali e/o uno o più autisti che si occupano della ricezione del materiale (come comunicato dall'impresa). Quindi in questo caso l'Ateco delle unità locali è 46.38.9 - commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.</p>	10
<b>2</b>	<p><b>D: Come considerare le Cooperative agricole e le Cantine sociali?</b></p> <p>R: Le cooperative agricole e le Cantine sociali svolgono attività manifatturiera o di commercio all'ingrosso (in attesa di trasformazione di materie prime agricole, animali, fibre tessili) e quindi sono incluse nel campo di osservazione di IULGI. A titolo di esempio si elencano alcune di tali attività che possono essere svolte da queste tipologie di imprese con i relativi codici Ateco:  10.39.0 – lavorazione e conservazione frutta e ortaggi;  10.41.1 – produzione di olio d'oliva grezzo;  10.51.1 – trattamento igienico del latte;  11.02.1 – produzione di vini da tavola;  46.31.1 – commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi.</p> <p>I singoli soci di Cooperativa e Cantina, invece, albergano di norma nella Sezione “A” (Agricoltura) e come tali sono esclusi dal campo di osservazione dell'indagine.</p> <p>Anche le eventuali attività di produzione di olio di oliva grezzo o di vini da tavola svolte da aziende agricole con – rispettivamente – olive proprie o uve proprie non sono da classificare con i codici Ateco sopra indicati. Tali attività, infatti, sono considerate di tipo agricolo e pertanto anch'esse classificate nella Sezione A dell'Ateco.</p>	10 – 11- 46
<b>Divisione 28 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature nca</b>		<b>28</b>
<b>3</b>	<p><b>D: Un'impresa con Ateco prevalente 28.25.0 - fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione ha tre unità locali che svolgono attività di vendita e di procacciamento clienti. Come considerarle?</b></p> <p>R: Le tre unità locali sono da classificare sicuramente nella divisione 46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli). A questo punto va ricercato il codice più aderente alla natura dell'attività tenendo presente che non esiste una perfetta corrispondenza tra codici produttivi e commerciali. In questo caso, il codice migliore anche se generico è il 46.69.9 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione.</p>	28
<b>Divisione 41 – Costruzione di edifici</b>		<b>41</b>
<b>4</b>	<p><b>D: Un cantiere edile operativo presidiato da soli collaboratori esterni come deve essere rilevato?</b></p> <p>R: L'attività economica di un cantiere edile operativo è 41.20.0 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (un po' per convenzione, perché la descrizione è generica). L'unità locale va classificata con codice di -TIPO UL=3 “Unità locale operativa”, con zero addetti, per mancanza di addetti riconducibili all'impresa.</p>	41

	ELENCO FAQ	Tipologia
	FAQ – Classificazione economica - ATECO 2007	ATECO (divisione)
	<b>Divisione 43 – Lavori di costruzione specializzati</b>	
5	<p><b>D: Un cantiere edile di scavi e recupero archeologico come può essere correttamente classificato con riferimento all'attività economica?</b></p> <p>R: Un cantiere edile di scavi e recupero archeologico va classificato nella 43.12.0 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno.</p> <p>Diversamente il restauro finalizzato alla conservazione di opere d'arte, quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico va classificato nella 90.03.0 - Creazioni artistiche e letterarie, mentre il restauro di edifici va classificato nella divisione 43 - Lavori di costruzione specializzati.</p>	43
	<b>Divisione 46 – Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)</b>	<b>46</b>
6	<p><b>D: Un'impresa ha come attività principale la 46.66.0 - Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio e una delle sue unità locali è dedicata all'assistenza e alla manutenzione delle apparecchiature vendute. Come va classificata questa unità locale?</b></p> <p>R: L'attività svolta nell'unità locale va classificata nella categoria 33.12.5 - Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale.</p>	46
	<b>Divisione 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)</b>	<b>47</b>
7	<p><b>D: Quando la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari si deve classificare nell'Ateco 47.19.1 - Grandi magazzini?</b></p> <p>R: Tale Ateco si utilizza nel caso di imprese che abbiano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività dei grandi magazzini che offrono un'ampia gamma di prodotti, inclusi articoli di abbigliamento, mobili, elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, articoli sportivi, eccetera;</li> <li>• esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita superiore a 400 mq e di almeno cinque distinti reparti (oltre l'eventuale annesso reparto alimentare) ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori merceologici diversi e in massima parte di largo consumo.</li> </ul> <p>Qualora tali caratteristiche non sussistano, l'Ateco da utilizzare è 47.78.9 - Commercio al dettaglio non alimentare.</p>	47
	<b>Divisione 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte</b>	<b>49</b>
8	<p><b>D: Nel caso di imprese che svolgono attività economica 49.39.0 - Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. (es. funivie), quali sono le unità locali da rilevare?</b></p> <p>R: Ogni stazione è da considerarsi come unità locale e come tale va rilevata.</p>	49

	<b>ELENCO FAQ</b>	<b>Tipologia</b>
	<b>FAQ – Classificazione economica - ATECO 2007</b>	<b>ATECO (divisione)</b>
	<b>Divisione 62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse</b>	<b>62</b>
9	<p><b>D: L’impresa si occupa di sviluppo software per automazione industriale. Quale Ateco deve essere assegnata?</b></p> <p>R: Se l’attività è connessa alla produzione di robot industriali, l’attività principale è senz’altro la 28.99.2 - Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori).</p> <p>Se l’impresa non produce fisicamente le macchine, il codice da attribuire è 62.01.0 – Produzione di software non connesso all’edizione oppure eventualmente il 62.02.0 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica o ancora il 62.09.0 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica.</p>	62
	<b>Divisione 69 – Attività legali e contabilità</b>	
10	<p><b>D: Come classificare imprese che esercitano attività di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>prestazione di servizi amministrativi e contabili</b></li> <li>• <b>analisi e sviluppo dei relativi processi operativi?</b></li> </ul> <p>R: La prestazione di servizi meramente amministrativi e contabili va sicuramente classificata nella classe 69.20 - Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro.</p> <p>Se invece è implicata qualsiasi attività di tipo gestionale operativo (così dovrebbe configurarsi l’analisi e sviluppo dei relativi processi operativi) l’impresa deve essere classificata nella divisione 70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale. In particolare, se l’attività è svolta in favore di una o più imprese dello stesso gruppo, può essere considerata anche la 70.10.0 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative).</p>	69
	<b>Divisione 72 – Ricerca scientifica e sviluppo</b>	<b>72</b>
11	<p><b>D: Un’unità viene descritta come laboratorio centro ricerche. Quale Ateco deve essere assegnata?</b></p> <p>R: Un centro ricerche va codificato in 72.19.0 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria.</p> <p>Se l’attività non è rivolta a offrire beni o servizi sul mercato, ma solo a supporto interno delle attività d’impresa, alla variabile TIPO UL deve essere assegnato il codice Tipo UL=4 - Unità locale ausiliaria.</p>	72
	<b>Divisione 73 – Pubblicità e ricerche di mercato</b>	
12	<p><b>D: Come classificare un’unità locale adibita a show room?</b></p> <p>R: Se l’unità locale è afferente a un’impresa che svolge attività di allestimento e promozione pubblicitaria mediante ideazione e realizzazione di stand, vetrine, sale di esposizione, eccetera, allora il codice di attività economica da attribuire è 73.11.0 - Agenzie pubblicitarie. Questo tipo di attività è svolta da imprese di servizi nei confronti di altre imprese.</p> <p>Se invece l’unità locale è afferente a un’impresa con codice Ateco diverso da 73.11.0, la codifica più adatta è 70.21.0 - Pubbliche relazioni e comunicazione.</p>	73



<b>ELENCO FAQ</b>		<b>Tipologia</b>
<b>FAQ – Ammortamento</b>		<b>AM</b>
<b>1R</b>	<p><b>D: Un'impresa non ha la possibilità di indicare l'ammortamento per ogni singola unità locale. Cosa deve fare?</b></p> <p>R: Il rispondente dovrà partire dal valore degli ammortamenti totali per immobilizzazioni materiali ed immateriali così come risultante da bilancio. Il rispondente potrà chiudere il questionario stimando la ripartizione del totale aziendale tra le diverse unità locali. Se i valori inseriti sono frutto di una stima l'impresa dovrà scrivere nel campo note del questionario il seguente testo: "valori ammortamento stimati". Tale indicazione dovrebbe essere data preferibilmente al telefono nell'ambito di un contatto mediante il quale valutare insieme al rispondente l'effettiva praticabilità di tale soluzione. Qualora il rispondente si dichiara non in grado di stimare una ripartizione dei valori sarà possibile chiudere il questionario inserendo il totale degli ammortamenti aziendali in sede centrale ed inserendo un valore pari a zero per tutte le altre unità locali. Inoltre, il rispondente dovrà scrivere nel campo note del questionario il seguente testo: "totale ammortamento in sede centrale".</p>	AM
<b>2R</b>	<p><b>D: Devo indicare gli ammortamenti anche per le unità locali cessate/inattive/cedute ad un'altra impresa nell'arco dell'anno di riferimento?</b></p> <p>R: Le unità locali con stato di attività diverso da "attivo" possono presentare valori di ammortamento o meno a seconda del loro stato di attività. Le unità locali inattive e quelle cedute ad altra impresa in locazione possono presentare infatti valori di ammortamento, in relazione alle scelte effettuate dal management. Al contrario, il valore degli ammortamenti delle unità locali cessate o cedute a titolo definitivo alla data di riferimento del questionario, sarà sempre pari a zero.</p>	AM
<b>3R</b>	<p><b>D: In che valore devono essere espressi gli ammortamenti nel questionario?</b></p> <p>Gli ammortamenti devono essere espressi in unità di euro (NON le migliaia), utilizzando valori positivi interi, eventualmente arrotondati all'unità.</p>	